

STATUTO CO.AER

STATUTO

ART. 1 "Costituzione e denominazione"

E' costituita all'interno e nell'ambito organizzativo della Federazione ANIMA (Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine) ai sensi ed ai fini dello Statuto della Stessa, l'Associazione CO.AER fra le Aziende produttrici di Apparecchiature ed Impianti Aeraulici. L'Associazione CO.AER elegge la sua sede legale in Milano presso la Federazione ANIMA.

ART. 2 "Scopi dell'Associazione"

L'Associazione CO.AER non ha fine di lucro.

Scopi dell'Associazione sono:

- studiare i problemi di carattere industriale e normativo che interessano le aziende associate;
- organizzare e condurre indagini statistiche pertinenti ai vari segmenti di mercato di appartenenza delle aziende associate;
- favorire, organizzare e facilitare la partecipazione delle aziende associate a fiere specializzate, mostre, convegni;
- promuovere manifestazioni nell'interesse della categoria;
- costituire comitati tecnici per la partecipazione attiva ai lavori di enti normatori italiani e stranieri per lo studio e la formulazione di norme e regolamentazioni;
- sviluppare di concerto con la Federazione rapporti con altre Associazioni industriali di categoria sia nazionali che estere anche a livello partecipativo;
- promuovere l'istituzione di Enti e laboratoridi certificazione.

ART. 3 "Autonomia dell'Associazione"

L'Associazione ha autonomia decisionale, operativa e di rappresentanza all'esterno , in armonia con lo Statuto della Federazione e nei limiti dello stesso e si richiama al Codice etico Confederale.

ART. 4 "Soci"

Gli Iscritti all'Associazione si distinguono in Soci effettivi e Soci aggregati.

Possono aderire all'Associazione, in qualità di Soci effettivi, tutte le Aziende che svolgono l'attività industriale di cui all'Art. 1.

Possono aderire all'Associazione, in qualità di soci aggregati, tutte le imprese che svolgono la loro attività in settori complementari all'attività di cui all'Art.1.

ART. 5 "Gruppi"

L'Associazione é costituita da gruppi formati ciascuno da soci svolgenti attività omogenea e compatibile

L'appartenenza ad uno o più gruppi di ogni socio avviene per sua libera scelta e viene ratificata dal Consiglio Direttivo ed é soggetta al versamento dei contributi stabiliti da ogni gruppo per il proprio funzionamento oltre che a quello associativo generale e federale.

Ogni gruppo esprime al proprio interno un Capo Gruppo eletto in Assemblea di Gruppo. Il Capo Gruppo di diritto fa parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

La durata in carica del Capo Gruppo é di due anni.

Il Capo Gruppo può essere riconfermato.

ART. 6 "Commissioni"

Nell'ambito della struttura organizzativa , il Consiglio Direttivo

della Associazione può costituire delle Commissioni con il compito di trattare argomenti specifici di interesse generale per la Associazione.

Le Commissioni sono coordinate da un Presidente di Commissione eletto dal Consiglio del quale fa parte.

Art. 7 "Domande di iscrizione"

La domanda di adesione del nuovo Socio deve essere redatta su modulo predisposto dalla Federazione, deve essere corredata di tutti i documenti richiesti e deve indicare il nome del Rappresentante Legale o suo procuratore, delegato a rappresentare l'azienda presso l'Associazione e deve contenere espressa dichiarazione di accettazione dello Statuto associativo e di quello federale.

Le domande di adesione sono sottoposte all'esame del Presidente dell'Associazione, che richiede il parere obbligatorio del Consiglio Direttivo dell'Associazione anche a mezzo referendum.

Il parere del Consiglio Direttivo dell'Associazione deve comunque essere espresso entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione.

La delibera di ammissione del nuovo Socio é comunicata al Presidente della Federazione entro 15 giorni dalla sua assunzione.

La procedura di controllo della Federazione sulle nuove ammissioni é regolata dall' Art. 4 dello Statuto federale, che é anche richiamabile per quanto non previsto dal presente articolo.

ART. 8 "Decorrenza delle iscrizioni"

La decorrenza e la durata dell'iscrizione del Socio sono fissate, nei tempi e nelle modalità, dall'Art. 5 dello Statuto federale, che ne prevede e regola anche il rinnovo tacito.

ART. 9 "Dimissioni ed esclusioni"

Le dimissioni e l'esclusione del Socio sono regolate dall'Art. 6

dello statuto federale, che prevede e determina anche i tempi di cessazione degli obblighi contributivi.

ART. 10 "Contributi"

Le Aziende associate, oltre alla quota ed ai contributi federali, devono corrispondere i contributi associativi deliberati annualmente dall'Assemblea.

I versamenti dovranno pervenire direttamente alla Federazione che provvederà alla contabilizzazione di spettanza.

ART. 11 "Organi dell'Associazione"

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- i Vice Presidenti
- il Comitato di Presidenza
- il Consigliere Tesoriere
- il Comitato dei Probiviri
- i Revisori dei Conti

ART. 12 "Assemblea ordinaria e straordinaria "

L'Assemblea é costituita dai rappresentanti delle aziende aderenti all'Associazione.

Un socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio avente diritto al voto; nessun partecipante può avere più di una delega.

Gli astenuti sono considerati come presenti ai solo fini del calcolo numerico per la validità dell' Assemblea.

Non sono ammessi al diritto di voto i soci non in regola con il versamento dei contributi.

I soci aggregati hanno diritto di partecipare alle Assemblee senza

diritto di voto e non possono accedere alle cariche sociali

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno a cura del Presidente.

In via straordinaria può essere convocata su decisione del Presidente, dal Consiglio Direttivo, o su richiesta scritta da almeno un quinto degli Associati.

La convocazione dovrà essere fatta per iscritto almeno venti giorni prima della data fissata e contenere l'ordine del giorno.

In caso di assoluta urgenza i giorni potranno essere ridotti a cinque con convocazione telegrafica o via fax.

Per la validità dell'Assemblea ordinaria é necessaria in prima convocazione la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci effettivi: in seconda convocazione l'Assemblea é valida qualunque sia il numero dei presenti.

La seconda convocazione salvo diversa indicazione si intende fissata un'ora dopo quella di prima convocazione.

L'Assemblea straordinaria é valida quando siano presenti almeno due terzi dei Soci effettivi.

Le delibere vengono prese a maggioranza dei voti espressi senza tener conto degli astenuti. Ogni associata ha diritto ad un voto.

Nel caso di parità dei voti, il voto del presidente della Assemblea é determinante

Ove richiesto dal Presidente o da un socio votante le votazioni possono avvenire anche a scrutinio segreto.

Le delibere di Assemblea prese in conformità dello Statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea può tenersi anche tramite un referendum indetto dal Consiglio Direttivo.

Il referendum é valido quando abbiano risposto almeno la metà piú uno dei soci.

Per le modifiche statutarie occorre sempre la partecipazione all'Assemblea di almeno due terzi dei soci effettivi.

ART. 13 "Poteri dell'Assemblea"

L'Assemblea:

- elegge il Presidente, i Vice Presidenti e i Membri Elettivi del Consiglio Direttivo, i Proviviri ed i Revisori dei Conti;
- approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente presentato dal Presidente e dal Consiglio Direttivo;
- approva il piano preventivo di gestione;
- ratifica le delibere del Consiglio Direttivo;
- delibera in merito alle quote contributive associative su proposta del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- delibera su impegni finanziari da assumere, a carico dell'Associazione, di carattere eccezionale che coinvolgano gli interessi di tutti gli associati o dell'Associazione nel suo complesso;
- approva lo Statuto e delibera sulla sua modifica;
- approva le eventuali modifiche al regolamento per l'uso del marchio e della sigla dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo della Federazione, già depositati e protetti a norma di Legge a cura della Federazione.
- delibera su tutte le proposte del Presidente e del Consiglio Direttivo o degli associati (anche avanzate nel corso dell'Assemblea) e riguardanti l'attività dell'Associazione o interventi che l'Associazione deve promuovere nel settore industriale di competenza.

ART. 14 "Il Consiglio Direttivo"

Il Consiglio Direttivo é costituito dal Presidente eletto dall'Assemblea, dai Vice Presidenti, dai Capi Gruppo (membri di diritto), dagli ex Presidenti dell'Associazione , dai membri elettivi e dai Presidenti di Commissione.

I Consiglieri elettivi in numero massimo di 5 durano in carica due anni e possono essere rieletti due volte.

Il Consiglio Direttivo si riunisce per decisione del Presidente o su richiesta di tre Consiglieri. In ogni caso deve riunirsi almeno tre volte all'anno.

I membri elettivi del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni più di tre volte consecutive, possono essere dichiarati decaduti con delibera del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) attua le delibere dell'Assemblea generale;
- b) propone all'Assemblea il nome del o dei candidati alla carica di Presidente;
- c) elegge tra i suoi membri il Tesoriere e i Presidenti di Commissione;
- d) esamina i bilanci consuntivi, il piano preventivo e la situazione economica proposta dal Tesoriere da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) delibera su ogni atto di carattere patrimoniale o finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- f) delibera sull'attività ordinaria dell'Associazione;
- g) delibera sulle domande di adesione o di dimissioni a norma dello Statuto e degli art. 4-5-6 dello Statuto Federale;
- h) delibera sulla costituzione, e sullo scioglimento, di Gruppi associativi sentito anche il parere della Federazione;
- i) delibera sull'adesione dell'Associazione e dei Gruppi ad Enti, Organizzazioni, Comitati, ecc. in Italia ed all'estero;
- l) il Consiglio Direttivo é convocato dal Presidente o in caso di sua assenza da un Vice Presidente: é validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei Consiglieri; lo presiede il Presidente o in sua assenza un Vice Presidente;

- m) ogni componente ha diritto ad un voto, non sono ammesse deleghe;
- n) per ogni riunione del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale.

ART. 15 "Il Presidente"

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, dura in carica due anni e può essere rieletto due volte.

Il Presidente rappresenta l'Associazione; provvede per l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; sovrintende al funzionamento dell'Associazione; convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo ed opera nell'ambito di tutti i compiti previsti dallo Statuto ai fini del raggiungimento degli scopi associativi.

Presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo: in sua assenza viene sostituito da un Vice Presidente.

Rappresenta l'Associazione in seno al Consiglio Direttivo della Federazione di cui fa parte di diritto nel periodo di presidenza e tiene i contatti con la Segreteria Generale e con gli organi esecutivi per tutte le questioni di interesse generale dell'Associazione.

In caso di improrogabile necessità può assumere decisioni di urgenza anche se di competenza dell'Assemblea e del Consiglio dell'Associazione, salvo ratifica dei due organi che il Presidente dovrà convocare entro 20 giorni dalla data della delibera assunta.

In caso di assenza il Presidente potrà essere sostituito da un Vice Presidente in tutte le sue funzioni [esclusa la partecipazione al Consiglio Direttivo della Federazione che é "ad personam"].

Qualora per qualsiasi motivo il Presidente in carica dovesse lasciare prima della scadenza il suo mandato, il nuovo Presidente dovrà integrare il biennio e potrà essere rieletto due volte.

All'atto della scadenza del Presidente, il Consiglio Direttivo provvede a raccogliere le candidature delle varie cariche fra le Associate tramite i singoli gruppi.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

ART. 16 "Vice Presidenti"

Il Presidente all'atto della sua entrata in carica propone all'Assemblea la nomina dei Vice Presidenti.

ART. 17 "Consigliere Tesoriere"

Il Consigliere Tesoriere sovrintende alla corretta amministrazione dell'Associazione.

- Mantiene i rapporti con il Servizio Amministrativo della Federazione.
- Predispone il conto consuntivo, il piano preventivo, e la relazione economica da sottoporre al Consiglio Direttivo ai Revisori dei Conti ed all'Assemblea.

Il Consigliere Tesoriere viene nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 18 "I Probiviri"

L'Assemblea nomina tre Probiviri, scelti tra i rappresentanti delle associate, i quali durano in carica due anni e possono essere riconfermati per due volte.

I Probiviri hanno la funzione di giudicare le controversie tra l'Associazione, i Gruppi e le associate ed emettono lodi inappellabili, anche in materia di elezioni, nomine e incompatibilità.

Il ricorso ai Probiviri potrà avvenire con motivazione scritta da parte degli organi dell'Associazione, dai Capi Gruppo o dalle Associate.

ART. 19 "Revisori dei conti"

I Revisori dei Conti, in numero di tre, vengono nominati dall'Assemblea. Hanno funzione di controllo amministrativo durano in carica due anni e possono essere riconfermati per due volte.

ART. 20 "Il Comitato di Presidenza"

Il Comitato di Presidenza é un organo consultivo e viene nominato dal

Presidente. E' composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Tesoriere e da pochi membri più eventuali esperti a necessità.

ART. 21 "Il Segretario"

Il Segretario é un funzionario della Federazione, collabora direttamente con il Presidente nell'organizzare le attività dell'Associazione e provvede a redigere i verbali delle riunioni di Consiglio, dell'Assemblea e dei Gruppi.

Il Segretario deve operare in modo coordinato con gli indirizzi degli organi direttivi dell'ANIMA.

ART. 22 "Fondo comune dell'Associazione - contributi - amministrazione"

Il fondo comune dell'Associazione é costituito dai versamenti delle quote associative annuali e da eventuali residui della gestione, dalle erogazioni eventualmente disposte dalla Federazione o da altri Enti o Istituzioni.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il piano preventivo deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il mese di Novembre dell'anno precedente a cui si riferisce e sottoposto alla ratifica dell'Assemblea.

Il conto consuntivo annuale, prodotto dal Tesoriere, approvato dal Consiglio Direttivo deve essere presentato all'Assemblea Generale dal Presidente unitamente al Verbale di ispezione dei Revisori dei conti entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio.

L'azienda dimissionaria che per qualsiasi motivo perde la qualità di socio, non ha alcun diritto sul fondo comune dell'Associazione.

ART. 23 "Scioglimento dell'Associazione"

L'Associazione, può essere sciolta per delibera dell'Assemblea Generale con il consenso della Federazione.

La maggioranza richiesta é quella dei due terzi dei soci.

Le rimanenze associative verranno ripartite secondo quanto stabilito per delibera assembleare.

ART. 24 "Fusioni o confluenze"

L'Assemblea può decidere circa fusioni o incorporazioni con altre associazioni affini approvando gli statuti dei nuovi organismi.

ART. 25 "Fondi di Gruppo"

Ogni Gruppo può disporre per la costituzione di un proprio fondo in funzione dell'attività programmata.

Le contribuzioni relative saranno deliberate dalle Assemblee settoriali.

ART. 26 "Rapporti con la Federazione"

Il Presidente rappresenta l'Associazione presso la Federazione secondo i disposti dello Statuto della Federazione stessa.

ART. 27 "I servizi dell'Associazione"

L'Associazione si vale dei servizi messi a disposizione dalla Federazione.

Essi sono:

- Segreteria associativa e personale relativo;
- uso dei locali e delle attrezzature per fini associativi;
- ausilio dei Servizi Tecnico, Economico ed Amministrativo;
- consulenza generale.

ART. 28 "Norme generali"

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono - per analogia - le disposizioni dello Statuto della Federazione.

* * * * *